Sentenza: n. 53 del 2020 - decisione dell'11 febbraio 2020; deposito del 13 marzo 2020

Materia: tutela della salute - servizio di continuità assistenziale

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul

servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale)

Esito: infondatezza della questione sollevata

Estensore: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 18 dicembre 2018, n. 66 (Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di continuità assistenziale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La disposizione impugnata stabilisce che "presso tutti i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a quest'ultimo, è collocata una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa criticità".

Ad avviso del ricorrente la norma si pone in contrasto con gli artt. 62 e 67 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, che disciplinano le funzioni del medico di continuità assistenziale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva in materia.

La Corte costituzionale rigetta in via peliminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale, basate sull'assunto della natura meramente programmatica della norma censurata e dell'erronea individuazione da parte del ricorrente del parametro costituzionale ritenuto leso.

Nel merito, la questione non è fondata.

Il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica) costituisce una articolazione della medicina generale, si configura come uno specifico livello essenziale di assistenza, garantisce a tutti i cittadini l'assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta nelle ore in cui il servizio non è da essi assicurato.

La prestazione è resa da medici che sono, al pari degli altri medici di medicina generale, in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e con la competente azienda sanitaria locale.

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce un rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione, regolato da specifici accordi collettivi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 il rapporto tra i medici di medicina generale, tra cui rientrano anche quelli di continuità assistenziale, e il Servizio sanitario nazionale è

disciplinato da apposite convenzioni triennali conformi agli accordi collettivi nazionali che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative negoziano con la delegazione di parte pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

Quest'ultima norma stabilisce, però, che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai suddetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Proprio questo decreto legislativo, all'art. 40, comma 1, stabilisce che "sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici".

Si deve intendere che in tali materie rientrino anche le modalità di esercizio delle funzioni. Pertanto, il fatto che i contratti collettivi incidano su taluni profili organizzativi non vale ad attrarre la disposizione impugnata nella materia dell'ordinamento civile.

La norma impugnata prefigura una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, e non incide sulla disciplina dell'attività professionale, di per sé rientrante nell'ambito dell'ordinamento civile.

In particolare, le finalità della l.r. Puglia 66/2018 risultano coerenti con il contenuto dell'Accordo del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale, secondo cui "le Regioni e le PA scelgono, sulla base delle caratteristiche del territorio, se privilegiare l'offerta di continuità assistenziale di Cure Primarie presso strutture territoriali o presso strutture ospedaliere".

Per questi motivi la norma regionale impugnata non invade la competenza legislativa dello Stato.